

TI_GERICHTE 40.2009.2 vom 16. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.2009.2_d20020416

FR: TI_GERICHTE 40.2009.2 du 16 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 40.2009.2 del 16 aprile 2002

Regeste

Asportare, risp. far asportare, dal Punto franco, a più riprese tra il 16 aprile 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci per un valore complessivo di fr. 8'603084.--, risp. fr. 571767.--, senza annunciarli per lo sdoganamento

Erwägungen

E. 11

cpv. 3 DPA, non essendo state impugnate le decisioni sull'obbligo di pagamento - il periodo che potrebbe essere preso in considerazione per la valutazione penale della vicenda, è quello a partire dal 1. ottobre 2002 (sette anni e mezzo prima del presente dibattimento).

Quest'ultima soluzione appare più vantaggiosa per i prevenuti, poiché permette loro di escludere ulteriori 6 mesi di commissione dell'illecito.

Sono pertanto da reputarsi prescritti tutti i reati commessi prima del 1. ottobre 2002.

8. Il 1. maggio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005, che presenta una modifica delle disposizioni penali e che trova fundamentalmente applicazione per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore. In base al principio della *lex mitior*, tuttavia, essa può venire presa in considerazione anche per fattispecie precedenti, laddove la soluzione proposta dalle nuove norme risulti essere più favorevole all'imputato rispetto alle vecchie disposizioni in merito.

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LD (art. 6 vLD), chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino.

Di basilare importanza in materia di relazioni commerciali transfrontaliere in cui le merci valicano i confini nazionali è il principio dell'autodichiarazione (ai tempi ancorato all'art. 29 vLD, DTF 112 IV 53 consid. 1a), per il quale incombe a colui che trasporta merce attraverso il confine dichiararla spontaneamente e collaborare nell'ambito della procedura di sdoganamento. Se del caso la persona assoggettata al controllo doganale deve informarsi presso l'autorità competente circa i propri doveri (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.612/2003 del 21 giugno 2004).

Le merci estere trasportate intatte attraverso il territorio doganale (transito) o tra due località situate nello stesso devono essere dichiarate nel regime di transito, art. 49 cpv. 1 LD. Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci rimaste in territorio doganale sono trattate come merci ammesse in libera pratica. Se le merci sono state tassate precedentemente all'esportazione, il regime d'esportazione viene annullato, art. 49 cpv. 3 LD.

Giusta l'art. 62 cpv. 1 LD (art. 42 vLD), i depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati che sono sottoposti alla vigilanza doganale, che sono separati dal resto del territorio doganale e nei quali possono essere immagazzinate merci che non sono in libera pratica. In tali depositi franchi possono venire immagazzinate merci destinate all'esportazione se, dopo che ne sono uscite, sono esportate, art. 62 cpv. 2 LD. Le merci ivi immagazzinate non soggiacciono né ai tributi doganali all'importazione, né a provvedimenti di politica commerciale, art. 62 cpv. 3 LD.

Le merci depositate presso i punti franchi doganali devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale, art. 65 cpv. 1 LD (art. 44 vLD). Esse ne escono quando è loro assegnato un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all'atto dell'importazione o dell'immissione nel territorio doganale o quando sono dichiarate per il regime di transito ed esportate, art. 67 LD (art. 46 vLD).

Come emerge da quanto testé esposto, la nuova regolamentazione riprende in sostanza - precisandoli ma senza introdurre cambiamenti determinanti, per quanto ci concerne - i principi di quella vecchia. Non essendoci differenze concrete, come precisato in una recente sentenza del Tribunale federale, trovano formalmente applicazione alla fattispecie le norme della legge vigente al momento dei fatti (DTF 135 IV 217 consid. 2.1.).

9. Secondo l'art. 119 cpv. 1 LD, commette il reato di messa in pericolo del dazio (definito quale infrazione doganale, art. 117 lett. a LD) chi, intenzionalmente o per negligenza, omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo mette in pericolo tutti o parte dei tributi doganali. La pena è della multa fino ad un quintuplo del tributo doganale messo in pericolo ma, in caso di circostanze aggravanti, può arrivare sino alla metà dello stesso. Inoltre può essere pronunciata una pena detentiva fino ad un anno, art. 119 cpv. 2 LD.

Nell'art. 74 vLD il reato veniva chiamato contravvenzione doganale ed era commesso da chiunque, senza permesso esplicito, importava, esportava o faceva transitare merci soggette a dazio per vie o da approdi non permessi al traffico doganale, oppure trasportava merci oltre il confine con aeromobili non dirigibili (cifra 1), così come da chiunque, varcando il confine, ometteva di dichiarare, totalmente o parzialmente, per le operazioni doganali, delle merci soggette a dazio (cifra 3), e da chi otteneva l'ammissione in franchigia o la riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti da dazio o per le agevolazioni del traffico di confine. Giusta l'art. 75 cpv. 1 vLD, la contravvenzione doganale era punita con una multa fino a 20 volte l'importo del dazio frodato o pregiudicato che poteva essere aumentata della metà a fronte di circostanze aggravanti. In simili situazioni era inoltre possibile pronunciare la detenzione fino a sei mesi, art. 75 cpv. 2 vLD.

Nella fattispecie risulta essere più favorevole agli imputati la nuova regolamentazione, che prevede sanzioni più lievi, ad eccezione delle situazioni in cui si impone una pena privativa della libertà (problema che qui non si pone).

La questione è di importanza relativa nel complesso dei fatti qui in discussione, poiché il dazio frodato è per entrambi i prevenuti di fr. 128.20 dovuti per l'importazione del 26 ottobre 2004.

10. Parimenti a quella doganale, anche la legislazione sull'IVA ha subito delle evoluzioni in corso di procedura. In effetti con il 1. gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove LIVA ed OIVA.

La vecchia legge, in vigore al momento dei fatti, stabiliva che chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o ottenendo un'esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell'imposta, debba essere punito con la multa sino al quintuplo dell'importo d'imposta sottratta o del profitto illecito, art. 85 cpv. 1 vLIVA (sottrazione d'imposta). Inoltre colui che, intenzionalmente o per negligenza, omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta avrebbe dovuto essere punito con la multa sino a fr. 10'000.-- e, nei casi gravi o di recidiva, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA (messa in pericolo dell'imposta), ritenuto che la multa avrebbe potuto anche raggiungere l'importo dell'imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora esso fosse stato più elevato, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Se un'azione punibile costituiva una sottrazione o una messa in pericolo dell'imposta e un'infrazione doganale, si sarebbe dovuto applicare la pena corrispondente all'infrazione più grave, eventualmente adeguatamente aumentata, art. 89 cpv. 2 vLIVA.

Le disposizioni penali previste dalla nuova LIVA per il reato di sottrazione d'imposta, commessa non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della loro importazione, sono sensibilmente più pesanti, preso atto che la multa può arrivare sino a fr. 800'000.--, art. 96 cpv. 4 lett. a LIVA. In caso di circostanze aggravanti il massimo della multa comminata deve essere aumentato della metà ed è possibile aggiungervi una pena detentiva sino a due anni, art. 97 cpv. 2 LIVA.

Sulla scorta di questi dati appare chiaro come le disposizioni più miti siano quelle della vecchia legge, che devono dunque trovare applicazione al caso sottoposto al vaglio della scrivente Pretura penale.

11. Dal punto di vista oggettivo, la commissione dei reati non pone particolari difficoltà, poiché entrambi gli imputati hanno sin da subito riconosciuto di aver asportato dal Punto Franco di _____ orologi e bigiotteria in nero, senza quindi dichiararli alle autorità doganali elvetiche come in transito o in uscita.

Poiché per il diritto svizzero i punti franchi sono considerati territorio doganale estero, con l'uscita dagli stessi le merci non coperte da un documento di transito ai sensi della LD hanno superato fisicamente la frontiera con il nostro Paese, nel quale sono dunque state immesse in spregio alle summenzionate disposizioni legali, cioè senza venire debitamente dichiarate.

Gli imputati hanno sempre sostenuto che tutta la merce uscita dal Punto Franco di _____ di nascosto è sempre stata trasportata in Italia. Tale fatto non ha però potuto da loro essere dimostrato, per cui, in questa sede, non si può che concludere che essa sia stata immessa sul territorio elvetico. Invero una simile conclusione, giuridicamente inevitabile, appare razionalmente bizzarra, poiché non è emerso alcun indizio che possa indurre a credere che gli accusati abbiano dichiarato il falso e poiché tutti i loro clienti individuati dagli inquirenti sono risultati essere, come emerge dalle tavole processuali, esclusivamente italiani. Nessuno svizzero. E dunque singolare che si creda e si utilizzi tutto ciò che i

prevenuti hanno riconosciuto e che serve alla loro accusa, mentre si consideri diversamente quanto da loro da sempre e coerentemente asserito e che potrebbe servire per scagionarli.

Per completezza si deve aggiungere che i signori ACCU 1 e ACCU 2, non impugnando le decisioni sull'obbligo di pagamento, hanno fornito un elemento non trascurabile per legittimare la conclusione cui in questa sede non si può che giungere.

Di tutto ciò dovrà comunque essere tenuto conto al momento della commisurazione della pena.

I quantitativi ripresi nei riepiloghi allestiti dalla Sezione antifrode doganale e allegati quale parte integrante dei processi verbali (AI 133.1 e AI 135.1), pur essendo stati contestati in tutti gli allegati scritti degli accusati, in quanto fondati su criteri di calcolo poco chiari, non sono più stati messi in discussione in occasione del dibattimento. A tal proposito va ricordato che le decisioni sull'obbligo di pagamento, debitamente cresciute in giudicato poiché mai impugate, sono state allestite proprio sulla scorta delle cifre contenute in questi documenti.

La riduzione a seguito della prescrizione del periodo punibile impone tuttavia un ricalcolo del valore delle merci trafugate dal 1. ottobre 2002 al 26 ottobre 2004 e delle tasse evase.

Per ACCU 1 tale conteggio conduce ad un valore imponibile complessivo delle merci non annunciate per lo sdoganamento ammonante a fr. 5'573'121.--. Di riflesso i tributi evasi corrispondono a fr. 433'672.35 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

Per ACCU 2, per contro, la situazione non cambia rispetto a quanto calcolato con la decisione penale, poiché nei mesi tra l'aprile 2002 ed il 1. ottobre 2002 egli non ha effettuato alcuna operazione illecita. Il valore delle merci asportate illegalmente dal Punto Franco di _____ è dunque sempre di imponibili fr. 571'767.--, corrispondenti a fr. 43'454.25 di IVA ed a fr. 128.20 di dazio.

12. Presupposto soggettivo per l'adempimento dei reati è la loro commissione intenzionale o quantomeno per negligenza.

Giusta l'art. 12 cpv. 2 CPS, commette con intenzione un reato chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine è sufficiente che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio. In effetti la seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CPS chiarisce che anche il dolo eventuale è punibile alla stessa stregua del dolo diretto.

Il dolo eventuale sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce. Egli prende in considerazione la possibilità che con i suoi atti l'evento possa realizzarsi e procede accettandolo, pur non desiderandolo (DTF 133 IV 9 consid. 4; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. La volontà dell'autore si può ricostruire in base a ciò che questi sapeva e dopo aver verificato se la possibilità che l'evento si producesse sia stata tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha tenuto in linea di conto la realizzazione dell'evento illecito, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della concretizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si

realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12consid. 2.3.2; DTF134 IV 26consid. 3.2.2 e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58consid. 8.4; DTF125 IV 242consid. 3c).

La distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi difficile, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1consid. 4.1; DTF 133 IV 9 consid. 4.1). Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisca presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Nella vicenda che ci occupa entrambi gli accusati hanno ammesso di essere stati a conoscenza, almeno nelle grandi linee, delle norme doganali elvetiche. Di sicuro, essendo del mestiere, sapevano che per l'importazione di merci sul nostro suolo nazionale devono essere rispettate rigorose regole.

Pur essendo i fatti con rilevanza penale limitati ad un paio di anni, non si può trascurare che in realtà la pratica illecita è stata portata avanti sin da metà degli anni novanta e che essa ha permesso ai prevenuti di trafugare quantitativi molto importanti di orologi e bigiotteria.

In considerazione di tutto ciò, non si può che concludere che essi, pur avendo avuto quale scopo principale l'evasione dei dazi italiani, hanno agito omettendo di dichiarare in uscita dal Punto Franco la merce, sapendo o avendo quantomeno preso in considerazione il fatto che ciò potesse comportare un'infrazione alle leggi svizzere.

Essi hanno pertanto infranto le leggi sulle dogane e quella sull'IVA scientemente, per dolo eventuale. La negligenza non è qui ravvisabile.

13. In base a tutto quanto precede, entrambi gli accusati devono dunque essere condannati per messa in pericolo del dazio, sottrazione dell'imposta e messa in pericolo dell'imposta.

In merito alla commisurazione della da lei denegata pena, la difesa ha chiesto che vengano presi in considerazione la difficile situazione economica di entrambi gli imputati, la loro colpa limitata - visto che si sono trovati ad agire in un contesto, quello del Mendrisiotto, ove simili pratiche sono all'ordine del giorno - nonché il lungo tempo trascorso.

L'art. 8 DPA prescrive che le multe sino a fr. 5'000.-- debbano essere commisurate unicamente in base alla gravità dell'infrazione e della colpa. Altri elementi non possono entrare in linea di conto. Per il resto fanno stato gli art. 106, 107 e 333 cpv. 3 CPS, la cui applicazione dipende direttamente dal concetto di colpa ai sensi dell'art. 47 CPS (Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2a ed., art. 106, n. 21).

La multa che non può essere riscossa deve essere commutata dal giudice in arresto, art. 10 cpv. 1 DPA. Il tasso di commutazione prescritto dall'art. 10 cpv. 3 DPA è di un giorno di arresto o di carcerazione ogni fr. 30.-- di multa. Con l'introduzione delle nuove norme del CPS (art. 106 cpv. 2 e 3 CPS) e della prassi ad esse relativa, tale importo appare ormai superato e sostituito dalla regola per la quale il tasso di conversione deve fondarsi sulla capacità finanziaria del prevenuto, analogamente a quanto avviene nella fissazione dell'ammontare delle aliquote giornaliere. Indipendentemente da ciò vale l'assioma irrinunciabile secondo il quale la durata massima della pena da commutazione è di tre mesi, art. 10 cpv. 3 DPA e art. 106 cpv. 2 CPS.

Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

L'art. 48 CPS prevede tutta una serie di circostanze attenuanti sulla base delle quali è possibile procedere ad una riduzione della pena. In modo particolare ciò è fattibile se l'autore ha agito per motivi onorevoli, in stato di grave angustia, sotto minaccia, su incitamento di una persona della quale era succube, se è stato indotto seriamente in tentazione dalla vittima, se era in stato di violenta e scusabile commozione dell'animo, se ha dimostrato sincero pentimento o se la pena ha perso manifestamente di senso a seguito del tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

14. Quando entra in concorso la commissione di più infrazioni contemporaneamente, si deve applicare la pena prevista per quella più grave, se del caso adeguatamente aumentata, art. 126 LD (art. 85 vLD), art. 101 LIVA (art. 89 vLIVA).

Come visto in precedenza, l'infrazione doganale è sanzionata con una multa fino al quintuplo dell'importo del tributo messo in pericolo, art. 119 LD, mentre l'infrazione alla LIVA è punita dalla stessa con una multa sino a fr. 10'000.-- e, nei casi più gravi, sino a fr. 30'000.--, art. 86 cpv. 1 lett. g vLIVA, ritenuto che, qualora l'importo in gioco o il profitto fossero più elevati, si potrebbe giungere fino a tali cifre, art. 86 cpv. 2 vLIVA.

Appurato che l'IVA compromessa raggiunge qui volumi molto più elevati rispetto al dazio sottratto, irrisorio, va conferita precedenza alle sanzioni comminate dalla LIVA stessa.

15. La ponderazione della sanzione da infliggere ai due accusati impone innanzitutto di prendere coscienza del fatto che il caso che li ha visti qui coinvolti non rappresenta una semplice bagatella, ma concerne un misfatto commesso sistematicamente, durante un considerevole periodo di tempo e relativo a transazioni per cifre d'affari milionarie.

L'attività svolta dai due imputati è quella che nel linguaggio comune viene definita contrabbando. Oltre alle ripercussioni per il nostro Stato, trattate nella presente sentenza, con tale pratica essi hanno creato degli indubbi e considerevoli danni anche e soprattutto a quello italiano.

ACCU 1 e ACCU 2 non sono dunque così estranei al mondo della delinquenza come hanno tentato di far credere sminuendo la portata dei crimini di natura doganale. Prova ne è il fatto che, in un modo o nell'altro, sono stati coinvolti in indagini della Procura di _____ su un'organizzazione di stampo mafioso - camorristico operante nel contrabbando di sigarette e facente capo a personaggi noti alle forze di polizia di mezzo mondo, quali, come detto in precedenza, quello di _____. Anche se, come da loro asserito, non vi fossero gli estremi per una condanna in Italia, la loro attività di contrabbando di orologi e bigiotteria li ha fatti inevitabilmente, proprio per la sua natura illecita e per i facili guadagni che essa potenzialmente può assicurare, venire a contatto con il peggio della malavita internazionale. Fatto non trascurabile.

Malgrado le leggi qui applicate prevedano delle multe sensibilmente superiori a quelle del diritto penale ordinario, non si può prescindere, nella fissazione della pena, dal considerare

gli elementi elencati all'art. 12 cpv. 1 CPS.

In quest'ottica si deve pertanto innanzitutto tener conto del fatto che i prevenuti, sono chiamati a risarcire la Confederazione con importi di fr. 1'085'882.-- (ACCU 1), rispettivamente fr. 55'131.05 (ACCU 2), avendo lasciato crescere in giudicato le decisioni sull'obbligo di pagamento del 26 maggio 2008.

In secondo luogo entrambi sono in una situazione economica disastrosa: ACCU 1 guadagna a malapena il necessario per mantenere la sua famiglia di 4 persone, mentre ACCU 2 è attualmente privo di lavoro e negli ultimi 12 mesi ha potuto contare su entrate inferiori al suo minimo esistenziale. Nessuno di loro ha sostanza.

Neppure il lungo tempo trascorso dai fatti può essere completamente trascurato: la presente sentenza interviene in effetti a 5 anni e mezzo dal controllo che ha dato avvio alle indagini.

Altro elemento a favore dei prevenuti è l'ulteriore riduzione, a seguito della prescrizione, degli importi sottratti cui può essere conferita rilevanza penale.

Infine non si può ignorare il paradosso che permea la presente procedura a discapito dei due accusati, cui si è fatto cenno al punto n. 10: da un lato le loro ammissioni di colpa e le descrizioni dei fatti - sin dall'inizio coerenti e dettagliate - hanno consentito agli inquirenti di chiarire i fatti e sono così divenuti un punto cardine del castello accusatorio, mentre dall'altro essi non possono essere creduti quando affermano che tutte le merci non dichiarate in uscita dal Punto Franco di _____ sono state portate in Italia, per cui de facto non sono stati frodati né il dazio doganale né l'IVA svizzeri. Sugli imputati pesa quindi - oltre alla loro incomprensibile leggerezza nel non interporre ricorso alle decisioni sull'obbligo di pagamento - la presunzione che quanto non può essere dimostrato sia stato esportato dal Punto Franco in Italia deve ritenersi immesso in Svizzera e l'impossibilità di provare che la loro tesi è veritiera.

16. Tutto ciò ben ponderato, appare corretto ridimensionare le pene di ambedue gli imputati.

Al signor ACCU 1 risulta equo infliggere una multa di fr. 15'000.--, oltre al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3'680.-- e degli oneri della presente procedura.

Al signor ACCU 2 deve per contro essere imposta una multa di fr. 6'500.--, cui si devono aggiungere il pagamento delle spese procedurali amministrative per fr. 1'480.-- e degli oneri della presente causa.

La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa può essere quantificata in 90 giorni per ACCU 1 ed in 65 giorni per ACCU 2 (art. 106 cpv. 2 CPS), applicandosi per ognuno di essi un tasso di conversione di un giorno per fr. 100.-- e tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla legge.

Per questi motivi,

visti gli art. 72 vCPS; 2, 12, 47, 48, 97, 106, 107, 333 CPS; 6, 29, 42 segg., 74, 75 vLD; 21, 49, 62, 65, 67, 119, 126, 128 LD; 85, 86, 88 e 89 vLIVA; 96, 97 LIVA; 2 segg., 73 segg. DPA; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
2. sottrazione d'imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,
3. messa in pericolo dell'imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere asportato dal Punto Franco di _____, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 5'573'121.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 433'800.55: IVA fr. 433'672.35 e dazio fr. 128.20);

condanna 1. ACCU 1

1. alla multa di fr. 15'000.-- (quindicimila);
 - 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 3'680.--;
3. al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

dichiara2.ACCU 2

autore colpevole di:

1. infrazione alla Legge sulle dogane (messa in pericolo del dazio), art. 119 LD,
2. sottrazione d'imposta, art. 85 cpv. 1 vLIVA,
3. messa in pericolo dell'imposta, art. 86 cpv. 1 vLIVA,

per avere fatto asportare dal Punto Franco di _____, a numerose riprese tra il 1. ottobre 2002 ed il 26 ottobre 2004, orologi e altre merci del valore complessivo imponibile di fr. 571'767.--, senza che la merce fosse stata annunciata per lo sdoganamento (tributi in gioco fr. 43'582.45: IVA fr. 43'454.25 e dazio fr. 128.20);

condanna 2. ACCU 2

1. alla multa di fr. 6'500.-- (seimilacinquecento);
 - 1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 65 (sessantacinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle spese procedurali amministrative di fr. 1'480.--;
3. al pagamento delle tasse e spese di giudiziarie della presente procedura di complessivi fr. 200.--;

comunicache la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, , ,

, ,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 200.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.